



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Oggetto: [ID: 10575] Aeroporto di Bergamo Orio al Serio - Modifica al “Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030”. Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nota tecnica.

Con nota n. 145798 del 8/11/2023, acquisita al prot. n. 180684/MASE del 9/11/2023, ENAC ha trasmesso istanza per l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul progetto richiamato in oggetto, in quanto avente ad oggetto una modifica di un’opera ricadente in Allegato II, punto 10), “*Opere relative a tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza*”, del D.Lgs. 152/2006 stesso.

Con decreto VIA n. 238 del 16/09/2022 è stata determinata la compatibilità ambientale del Piano di Sviluppo 2030 dell’Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio.

Come rappresentato dal Proponente, in sede di Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della Conformità urbanistica, è emersa l’opportunità di stralciare dal progetto l’acquisizione di aree per mq 6.496 in zona nord del sedime.

Tale modifica è l’oggetto della presente istruttoria.

Il Proponente ha dichiarato in merito che “*La modifica in oggetto ha come unico effetto la riduzione delle superfici impermeabilizzate e del consumo di suolo*”.


In allegato alla richiesta di valutazione preliminare in oggetto, è stata trasmessa la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (<https://va.mite.gov.it/it-IT>) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” e relativi allegati.

Analisi e valutazioni


Come detto, la modifica prevede lo stralcio dal progetto originale dell’acquisizione di un’area esterna appartenente al demanio Difesa, per una superficie di 6.496m², con conseguente rinuncia all’annessione della stessa al sedime.

È prevista inoltre una minima traslazione di circa venti metri sull’asse longitudinale, dei volumi di edifici di progetto già previsti dal Piano di Sviluppo Aeroportuale sottoposto a procedura di VIA.


Inquadramento



Configurazione Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030



Progetto modificato



Il Proponente dichiara che l'unico effetto ambientale della modifica è *“la riduzione delle superfici impermeabilizzate e del consumo di suolo rispetto a quanto originariamente previsto, attuata mediante la citata traslazione dei fabbricati e conseguente rinuncia di annessione al sedime civile di area esterna appartenente al demanio Difesa”*.

Restano invariate le caratteristiche tecniche, tipologiche e volumetriche di progetto.

Interferenze con il contesto ambientale e territoriale

Con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, interessate dal progetto, rimangono invariate le conclusioni a cui si è giunti in sede di procedimento di VIA.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite con la documentazione trasmessa e di quanto dichiarato dal proponente, considerato e valutato che:

- il progetto è in riduzione, in termini di consumo e impermeabilizzazione di suolo, rispetto alle previsioni del Piano di Sviluppo Aeroportuale sottoposto a procedura di VIA,
- è prevista la costruzione di edifici in posizione leggermente modificata rispetto al PSA, mantenendo invariate le volumetrie da realizzare,
- l'intervento non è legato a variazioni nei volumi di traffico aereo e stradale,

si ritiene che per il progetto di modifica al “Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030”, si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi ulteriori rispetto a quanto valutato nel corso del procedimento di VIA concluso con decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16/09/2022 positivo con condizioni ambientali.

Pertanto si propone un provvedimento che escluda il progetto da ulteriori procedure di valutazione ambientale.

Resta l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni ambientali poste con il citato decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16/09/2022, ove applicabili, e di acquisire eventuali pareri o nulla osta per l'approvazione e la realizzazione del progetto da parte degli enti competenti.

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per ulteriori “nulla osta” e/o autorizzazioni.

La Responsabile del procedimento

Arch. Claudia Pieri

